

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

Deliberazione n. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Modificazioni del “Regolamento del Consiglio comunale”**

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** del mese di **luglio** ore 19,30 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	-
MAGLIANO Manuela	X	-
VALSESIA Franca	X	-
MERCALLI Antonio	X	-
ZECCHINI Andrea Paolo	X	-
CIRCOSTA Michele	X	-
CARASSOTTI Roberto	X	-
PECI Carlo	X	-
MIGLIORINI Giuseppe	-	X
FABRIS Claudio	-	X
BERTINOTTI Diego	-	X
TOTALE	8	3

Assenti giustificati:

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

C.C. N. 23 del 14/07/2016

Oggetto: Modificazioni del "Regolamento del Consiglio comunale"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che i commi 2 e 3 dell'art. 36 del vigente "Regolamento del Consiglio comunale" regolano le modalità di comunicazione ai Consiglieri comunali della convocazione dell'Assemblea; essi, in particolare, stabiliscono, che:

"2. La convocazione deve avvenire mediante avvisi scritti da recapitare al domicilio di ciascun consigliere o assessore non consigliere, a cura del messo comunale, che dichiara per iscritto l'avvenuta consegna.

3. Ciascun consigliere comunale o assessore non consigliere elegge un recapito all'interno del territorio comunale, avvalendosi anche della facoltà di individuare la sede comunale. Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, i consiglieri comunali o assessori non consiglieri comunicano il rispettivo recapito al Segretario comunale. In caso di inosservanza del

termine di cui sopra e fino a quando non ne sarà data comunicazione, il recapito del consigliere e dell'assessore non consigliere coincide con il domicilio anagrafico.";

- dette norme appaiono ormai obsolete, in relazione alla introduzione nell'ordinamento della regola preferenziale per modalità di gestione dei documenti e delle procedure c.d. "dematerializzate";

- la tecnologia disponibile presso gli Uffici è sufficiente, nonché compatibile con le tecnologie ordinariamente a disposizione dei Consiglieri comunali, onde consentire l'utilizzo di modalità di comunicazione diverse dal messo comunale, nonché più economiche, efficienti ed efficaci;

RITENUTO opportuno, pertanto sostituire l'art. 36, comma 2 e comma 3, come segue:

2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet del Comune e comunicato a ciascun consigliere, entro i termini previsti dal successivo articolo 38.

3. La normale modalità di comunicazione, per esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, è l'invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere stesso alla Segreteria del Comune; al riguardo il Consigliere comunale è tenuto a comunicare un indirizzo valido entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio.

4. Solo ove il Consigliere esprima motivato rifiuto all'utilizzo di tale strumento, la comunicazione avviene mediante consegna dell'avviso da parte del messo comunale; in tal caso, l'avviso è consegnato presso la residenza anagrafica, purché insistente nel territorio comunale; il messo redige succinto verbale con l'indicazione di data e ora della consegna.

5. In caso di assenza presso il domicilio eletto, il messo deposita l'avviso nella cassetta postale, annotando nel verbale la data ed ora del deposito; tale verbale è depositato presso l'Ufficio del Segretario comunale e fa fede dell'avvenuta comunicazione fino a querela di falso.

6. La comunicazione dell'avviso di convocazione si ritiene correttamente effettuata con la verifica contestuale delle seguenti condizioni:

- a. pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale, sezione "Albo pretorio",
- b. invio delle missive via PEC, ovvero deposito del verbale del messo comunale.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i Consiglieri che non risiedono nel Comune e quelli che, pur residenti nel Comune, desiderino ricevere la comunicazione, nelle forme di cui al comma 4, presso domicilio diverso dalla residenza anagrafica, debbono designare, a mezzo dichiarazione scritta da presentare al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona residente nel territorio comunale alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione; i Consiglieri che non risiedono nel Comune i quali omettano tale designazione si intendono domiciliati, a tutti i fini del presente articolo, presso l'Ufficio del Segretario comunale.

8. Si considerano domiciliati presso l'Ufficio del Segretario comunale anche i Consiglieri che non ottemperino alla richiesta del Presidente di cui al comma 3.

9. E' facoltà di tutti i Consiglieri, in ogni caso, eleggere il proprio domicilio presso l'Ufficio del Segretario comunale.

10. Nel caso di cui agli ultimi tre commi, la comunicazione si intende perfezionata con il deposito dell'avviso di convocazione presso l'Ufficio del Segretario comunale, senza necessità di ulteriori formalità.”;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere all'aggiornamento, per ragioni di coordinamento, delle seguenti norme:

- a. all'art. 38, commi 1, 4, 5, il termine “consegnato” è sostituito con “comunicato”;
- b. all'art. 38, commi 2, 6, 8, il termine “consegna” è sostituito con “comunicazione”;
- c. all'art. 38, comma 6, sono aggiunte in fine le parole “con le modalità di cui al precedente art. 36”;
- d. all'art. 43, comma 2, il termine “consegna” sostituito con “comunicazione”;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

SENTITI i seguenti interventi:

- Il Sindaco evidenzia, a titolo di esempio, che il caso concreto si è già verificato con il trasferimento fuori Comune del Consigliere Migliorini, il quale ha già correttamente manifestato la propria volontà di fruire degli strumenti telematici di comunicazione in relazione al proprio mandato;
- Il Consigliere Circosta chiede chiarimenti sul coordinamento fra la modifica del Regolamento sottoposta alla valutazione dell'Assemblea e lo Statuto comunale, nonché sul corrispondente Regolamento dell'Unione Novarese 2000; sottolinea i risparmi di spesa derivanti dall'uso della comunicazione elettronica;

RILEVATO che non vi sono ulteriori interventi;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: OTTO
Consiglieri FAVOREVOLI: OTTO
Consiglieri CONTRARI: nessuno
Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

di apportare le seguenti modificazioni al Regolamento del Consiglio comunale:

- i commi 2 e 3 dell'art. 36 sono sostituiti dai seguenti commi, numerati da “2.” a “10.”:

2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet del Comune e comunicato a ciascun consigliere, entro i termini previsti dal successivo articolo 38.

3. La normale modalità di comunicazione, per esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, è l'invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere stesso alla Segreteria del Comune; al riguardo il Consigliere comunale è tenuto a comunicare un indirizzo valido entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio.

4. Solo ove il Consigliere esprima motivato rifiuto all'utilizzo di tale strumento, la comunicazione avviene mediante consegna dell'avviso da parte del messo comunale; in tal caso, l'avviso è consegnato presso la residenza anagrafica, purché insistente nel territorio comunale; il messo redige succinto verbale con l'indicazione di data e ora della consegna.

5. In caso di assenza presso il domicilio eletto, il messo deposita l'avviso nella cassetta postale, annotando nel verbale la data ed ora del deposito; tale verbale è depositato presso l'Ufficio del Segretario comunale e fa fede dell'avvenuta comunicazione fino a querela di falso.

6. La comunicazione dell'avviso di convocazione si ritiene correttamente effettuata con la verifica contestuale delle seguenti condizioni:

a. pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale, sezione "Albo pretorio",

b. invio delle missive via PEC, ovvero deposito del verbale del messo comunale.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i Consiglieri che non risiedono nel Comune e quelli che, pur residenti nel Comune, desiderino ricevere la comunicazione, nelle forme di cui al comma 4, presso domicilio diverso dalla residenza anagrafica, debbono designare, a mezzo dichiarazione scritta da presentare al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona residente nel territorio comunale alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione; i Consiglieri che non risiedono nel Comune i quali omettano tale designazione si intendono domiciliati, a tutti i fini del presente articolo, presso l'Ufficio del Segretario comunale.

8. Si considerano domiciliati presso l'Ufficio del Segretario comunale anche i Consiglieri che non ottemperino alla richiesta del Presidente di cui al comma 3, salvo il caso di cui al comma 4.

9. E' facoltà di tutti i Consiglieri, in ogni caso, eleggere il proprio domicilio presso l'Ufficio del Segretario comunale.

10. Nel caso di cui agli ultimi tre commi, la comunicazione si intende perfezionata con il deposito dell'avviso di convocazione presso l'Ufficio del Segretario comunale, senza necessità di ulteriori formalità.”;

- all'art. 38, commi 1, 4, 5, il termine “consegnato” è sostituito con “comunicato”;

- all'art. 38, commi 2, 6, 8, il termine “consegna” è sostituito con “comunicazione”;

- all'art. 38, comma 6, sono aggiunte in fine le parole “con le modalità di cui al precedente art. 36”;

- all'art. 43, comma 2, il termine “consegna” sostituito con “comunicazione”.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 01/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 01/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella
